

Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 42.432 di repertorio e n. 16.411 di raccolta

o o o o o

*Statuto del consorzio*

"CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA"

o o o o o

## **TITOLO I**

### **Della costituzione del consorzio**

#### Articolo 1

##### *Costituzione*

È costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche, singole o associate, e ogni altro ente avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali, un consorzio volontario e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il consorzio è persona giuridica privata.

Il consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni e di cui all'art. 10 della L.R. 5 aprile 1976 n. 8, come sostituito dall'art. 9 della L.R. 22 dicembre 1989 n. 80.

Ad esso si applicano le norme di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni, alla legge 27 dicembre 1977 n. 984 (artt. 7-10), alla legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni, alle leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto.

Il consorzio sarà iscritto nel Registro delle Imprese del luogo dove le parti contraen-

ti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

## Articolo 2

### *Denominazione*

Il consorzio è denominato "CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA".

## Articolo 3

### *Sede*

Il Consorzio ha sede in Darfo Boario Terme (BS).

La sede legale del Consorzio può essere trasferita con deliberazione dell'assemblea generale dei consorziati.

## Articolo 4

### *Oggetto*

Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del Consorzio stesso, quali:

1. la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;

2. la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco;

3. lo sviluppo dell'apicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi pro-

dotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;

4. la coltivazione , la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;

5. la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idro-geologico dei terreni, anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;

6. la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;

7. la formazione professionale di addetti forestali;

8. la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;

9. la gestione di iniziative strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport ed il tempo libero;

10. Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati.

Oltre i quattro quinti dei ricavi del consorzio devono derivare dallo svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale del consorzio stesso.

Qualora delegato, il Consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.

### *Attività*

Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, il Consorzio può assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il Consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.

Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile.

In relazione alle finalità statutarie, il Consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Consorzio si avvale di una organizzazione appositamente predisposta, ed attuata sotto la forma di "servizio tecnico", che ha sede presso quella del Consorzio.

### *Articolo 6*

#### *Durata*

Il Consorzio ha la durata di anni 50 (cinquanta); questa decorre dalla data della sua costituzione e fino al 24 marzo 2049 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Il Consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili. In ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per cia-

scuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8.

#### Articolo 7

##### *Regolamento interno*

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti l'assemblea.

#### Articolo 8

##### *Scioglimento e liquidazione*

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato.

#### Articolo 9

##### *Rinvio al codice civile*

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

## **TITOLO II**

### **Dei soci**

#### Articolo 10

##### *Soci*

Possono far parte del Consorzio solo gli enti pubblici sia singolarmente sia in forma associata aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art. 4.

#### *Articolo 11*

##### *Ammissione di nuovi soci*

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti l'assemblea generale dei consorziati e su domanda dell'ente pubblico interessato.

#### *Articolo 12*

##### *Recesso, decadenza, esclusione*

Il socio cessa di appartenere al Consorzio per:

- a) recesso volontario
- b) decadenza
- c) esclusione

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta ad inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obiettivi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al Consorzio.

#### *Articolo 13*

##### *Obblighi e responsabilità dei soci*

I soci del Consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonchè a favorire gli interessi

del Consorzio.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

E' fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio; in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del Consorzio.

#### Articolo 14

##### *Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati*

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

#### Articolo 15

##### *Clausola compromissoria*

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il Consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.

I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se stesso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta.

### **TITOLO III**

#### **Degli organi consortili**

#### Articolo 16

##### *Organi del Consorzio*

Gli organi del Consorzio sono:

1) l'assemblea generale dei consorziati

2) il Consiglio di Amministrazione

3) il Presidente

4) il Revisore dei conti

#### Articolo 17

##### *Assemblea generale dei consorziati*

L'assemblea generale dei consorziati esercita il potere di direzione, coordinamento e supervisione sull'attività e sulla gestione del Consorzio.

L'assemblea è l'organo attraverso il quale gli enti pubblici consorziati esercitano il controllo analogo sul consorzio ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale.

L'assemblea ordinaria provvede inoltre a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del Consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere il Presidente e vice presidente del Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito o anche tra persone diverse dei soci o rappresentanti dei soci;
- d) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) eleggere il Revisore dei conti effettivo e supplente;
- f) determinare i compensi al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Revisore dei conti;
- g) deliberare sulle relazioni annuali del Consiglio di Amministrazione;
- h) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- i) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci al Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

k) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;

l) deliberare la sede del Consorzio;

m) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, nonchè su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea della legge e dello statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sullo scioglimento del Consorzio, la nomina dei liquidatori ed i loro poteri;

b) sulla proroga della durata del Consorzio;

c) sulle proposte di modifiche dello statuto;

d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;

e) sulla decadenza o esclusione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria dei consorziati è convocata tramite avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco degli argomenti da trattare, inviato almeno 6 giorni prima della data fissata, anche via fax o mail.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci consorziati presenti e le sue deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci consorziati presenti e le sue deliberazioni saranno valide con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

#### Articolo 18

*Controllo analogo*

Il Consorzio realizza la parte più importante della propria attività (pari almeno all'80% dell'attività lavorativa) a favore degli enti pubblici soci.

In aggiunta alle convocazioni dei soci previste dallo statuto, il Presidente del consiglio di amministrazione **relazionerà** i soci sulla pianificazione delle attività e sulle attività svolte, ovvero:

- trasmette il Piano operativo annuale del Consorzio per l'anno successivo, costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi forniti dai soci, che possono proporre eventuali variazioni o emendamenti.

- trasmette la relazione illustrativa sull'andamento della gestione del Consorzio relativi al primo semestre d'esercizio. I soci possono richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi.

Ogni qualvolta richiesto dall'assemblea o dai Singoli Soci, il presidente o un membro del consiglio di amministrazione del Consorzio, all'uopo delegato, ovvero il direttore tecnico, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta dei rispettivi organi di governo.

Tutti i documenti inviati dal Consorzio ai soci saranno disponibili e visionabili presso la Segreteria dei soci da parte di tutti i Consiglieri.

Il Consorzio opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e, pertanto, i Soci detengono sullo stesso un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato su attività e servizi propri.

Il controllo "analogo" si intende esercitato dai Soci in forma di indirizzo (controllo ex ante), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo ex post), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli organi degli Enti Locali così come definiti dalla vigente legislazione e dallo Statuto Comunale. In particolare, il controllo ana-

logo è esercitato da parte dei Soci attraverso:

- la definizione e formulazione delle linee guida, direttive e indirizzi delle attività e servizi che il consorzio è chiamato a svolgere e che vengono aggiornate di anno in anno anche con riferimento alla **rimodulazione** delle risorse previste e al reperimento delle risorse aggiuntive;

- il controllo-monitoraggio sulla gestione del Consorzio, sul patrimonio conferito e sull'organizzazione dei servizi e/o lavori affidati, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, rispetto alle quali potranno anche essere formulate precise modalità e termini;

- il controllo generale sullo stato di attuazione degli obiettivi sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta dal consorzio;

- mediante apposita relazione o rendiconto annuale sullo stato del Consorzio, con audizione dell'organo amministrativo, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati e lavori eseguiti, al numero, alla composizione del personale dipendente, alle procedure adottate per l'eventuale affidamento di lavori, servizi, forniture, e al grado di attuazione dei programmi.

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione in seno dell'assemblea.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività del consorzio;

b) il trasferimento della sede sociale all'estero;

c) la revoca dello stato di liquidazione;

d) la struttura dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Al di fuori delle materie di cui al comma precedente e nel rispetto delle prerogative riservate in via esclusiva dalla legge agli organi societari, i soci possono sempre, mediante apposita deliberazione, definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi consortili si devono attenere ed ai quali la gestione del consorzio si deve conformare.

#### Articolo 19

##### *Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 9 membri, tutti designati dall'assemblea generale dei consorziati e scelti tra i consorziati stessi, da individuare tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensioni e specializzazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdono il titolo alla partecipazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero si dimettono, sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Ogni componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto ad un voto, le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal direttore tecnico.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato tramite avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare, inviato almeno 6 giorni prima della data fissata, anche via fax o mail.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti e le sue deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice dei presenti.

#### Articolo 20

*Compiti del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, fermo l'esercizio del controllo analogo secondo le procedure previste dall'articolo 18 del presente Statuto, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al Presidente o all'assemblea generale dei consorziati.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

1. predisporre il bilancio previsionale, **infrannuale** e consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea;

2. deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;

3. deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del Consorzio;

4. deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;

5. assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;

6. approvare i progetti redatti dal Direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;

7. adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;

8. nominare il Direttore Tecnico del Consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;

9. predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;

10. deliberare la proposta dei criteri di reparto e la misura della ripartizione delle en-

trate e delle spese;

11. deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;

12. disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

#### Articolo 21

##### *Il Presidente del Consorzio*

La firma e la legale rappresentanza del Consorzio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice presidente.

Il Presidente presiede l'assemblea e il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il Presidente ed il Vice presidente scadono dopo 3 (tre) anni, contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione, e sono rieleggibili.

#### Articolo 22

##### *Il Revisore dei conti*

La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta alla verifica di un Revisore dei conti.

Il Revisore dei conti è nominato dall'assemblea generale dei consorziati e è scelto tra i non soci.

Il Revisore dei conti resta in carica per la durata di 5 (cinque) anni ed è rieleggibile

Il Revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il Revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione

ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale **referendo-**  
**ne** al Consiglio di Amministrazione.

La relazione del Revisore dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

#### **TITOLO IV**

##### **Del personale del consorzio**

###### Articolo 23

###### *Il personale del consorzio*

Il Consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative e contabili possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

###### Articolo 24

###### *Il Direttore Tecnico*

Il Direttore Tecnico del Consorzio viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Tecnico del Consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. aver conseguito la laurea in scienze forestali od agrarie;
2. aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Al Direttore spetta:

1. sovrintendere a tutto l'andamento del Consorzio curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;
2. provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento, curarne l'esecuzione, previa approvazione del

Consiglio di Amministrazione;

3. provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;

4. dirigere il personale del Consorzio **organizzando** l'attività;

5. provvedere all'esecuzione delle direttive del Consiglio di Amministrazione in materia di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni ed i servizi offerti dal Consorzio;

#### Articolo 25

##### *Norme accessorie per il Direttore Tecnico ed il personale del Consorzio*

Il Direttore Tecnico ed il personale del Consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del Consorzio stesso.

#### **TITOLO V**

##### **Della gestione finanziaria del Consorzio**

#### Articolo 26

##### *Finanziamenti del Consorzio*

Il Consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del Consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione

del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al Consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature, nonché quote per la fornitura di servizi generali, in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da **computarsi** quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il Consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che **ripartirà** tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il Consorzio:

a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;

b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che **addebiterà** ai singoli consorziati.

#### Articolo 27

##### *Fondo consortile*

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici, e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:

a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio;

b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;

c) l'importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi ed i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del Consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

#### Articolo 28

##### *Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Revisore dei conti, deve essere presentato all'assemblea generale dei consorziati per la relativa approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Sottoscrizioni: Mensi Damiano

Alessandro Seriola (L.S.)